

REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO

Norme Di Riferimento

Premessa

Art.1 Bullismo

Art.2 Cyberbullismo

Art. 3 Classificazione Bullismo

Art. 4 Disposizioni Generali

Art. 5 Istituzione Della «Giornata Del Rispetto»

Art. 6 Figure Di Riferimento

Art. 7 Il Referente Del “Bullismo E Cyberbullismo”

Art. 8 Team Antibullismo

Art. 9 Tavolo Permanente Di Monitoraggio

Art.10 Dirigente Scolastico

Art. 11 Docenti

Art. 12 Personale Scolastico

Art. 13 Collaborazione Con Le Famiglie

Art. 14 Doveri Degli Studenti

Protocollo interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Art 15 Prima Segnalazione

Art. 16 Valutazione Approfondita

Art. 17 Gestione Del Caso

Art. 18 Servizio Di Sostegno Psicologico Agli Studenti (Sportello ascolto)

Sanzioni Disciplinari

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;

Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;

Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;

Direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;

Direttiva MIUR n.1455/06;

D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;

Artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;

Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;

Artt. [331-332-333](#) del Codice di Procedura Penale;

Legge del 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;

Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo. (Decreto ministeriale 18 del 13 gennaio 2021 emanato con nota 482 del 18 febbraio 2021)

Legge del 17 maggio 2024 n. 70 (che sostituisce e modifica la Legge del 29 maggio 2017, n. 71), “Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo”.

PREMESSA

Il bullismo è un fenomeno che coinvolge l'insieme sociale, costituito da adolescenti, genitori, scuola e società.

Il Ministero dell'Istruzione, attraverso la LEGGE 29 maggio 2017 n. 71 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo" e le "Linee Di Orientamento per la Prevenzione e il Contrasto dei Fenomeni di Bullismo e Cyberbullismo", si è impegnato sul fronte della prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e, più in generale, di ogni forma di violenza, attivando diverse strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio.

Nell'ambito delle politiche scolastiche sono state messe in campo diverse strategie, prestando una particolare e crescente attenzione alla declinazione digitale di tale fenomeno.

Gli atti di bullismo e di cyberbullismo sono una manifestazione di scarsa sensibilità ed empatia, di intolleranza e di non accettazione verso l'altro, spesso identificato come "diverso" per i più svariati motivi. Le vittime in alcuni casi possono essere persone molto fragili e inermi. Le forme di violenza che subiscono possono andare da una vera sopraffazione fisica o verbale fino a un umiliante e doloroso isolamento sociale.

L'evolversi delle nuove tecnologie e l'espansione della comunicazione elettronica e online, insieme alla sua diffusione tra i pre-adolescenti e gli adolescenti, fanno registrare atti pericolosi di bullismo e cyberbullismo, tali da costituire una vera e propria emergenza educativa che richiede la messa a punto di nuovi e più efficaci strumenti di contrasto da parte della nostra istituzione scolastica.

La legge del 29 maggio 2017, n. 71 e le Linee di orientamento prevedono l'attivazione delle seguenti misure di contrasto al fenomeno: la formazione del personale scolastico; l'individuazione, in ogni scuola, di un docente referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche con la collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio; la promozione di un ruolo attivo degli studenti e di ex studenti che abbiano già operato all'interno della scuola attività di peer education nella prevenzione e nel contrasto del fenomeno; l'attivazione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, la pubblicazione di bandi promossi dagli uffici scolastici regionali per il finanziamento di progetti di particolare interesse, elaborati da reti di scuole, al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto.

Art.1 BULLISMO

Con il termine bullismo si indica l'aggressione o la molestia intenzionale e reiterata, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, in danno di un minore o di un gruppo di minori, idonea a provocare sentimenti di ansia, timore, isolamento o emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni.

Le caratteristiche che lo contraddistinguono sono:

INTENZIONALITA': tali comportamenti non sono il frutto di un'azione impulsiva bensì un atto deliberato e premeditato, finalizzato ad arrecare un danno alla vittima o a ferirla, sia con mezzi verbali e/o fisici che attraverso forme di rifiuto sociale e isolamento.

PERSISTENZA: tali comportamenti si ripetono più volte, non hanno carattere isolato.

ASIMMETRIA DI POTERE: la relazione tra bullo e vittima è fondata sullo squilibrio e sulla disuguaglianza di forza (il bullo è più forte o, semplicemente, è sostenuto o, perlomeno, non osteggiato dal gruppo).

NATURA COLLETTIVA: tali comportamenti si manifestano prevalentemente alla presenza dei compagni, che possono assumere diversi ruoli (aiutanti del bullo, sostenitori passivi, sostenitori esterni, difensori della vittima). La dimensione di gruppo fa sì che gli osservatori abbiano la potenzialità di influenzare la situazione.

Art. 2 CYBERBULLISMO

Con il termine cyberbullismo si indica qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minori, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

Di seguito sono indicate le diverse tipologie di cyberbullismo:

FLAMING - Offesa online, prevalentemente sui social network. Il tono del messaggio è intenzionalmente provocatorio e volgare, scritto con l'obiettivo di scatenare conflitti virtuali.

EXCLUSION - Ostracismo online o sabotaggio sociale, che avviene quando un utente viene escluso intenzionalmente da una community, chat o gioco interattivo.

DENIGRATION - Distribuzione, all'interno della rete o tramite sms, di messaggi falsi o dispregiativi nei confronti delle vittime, con lo scopo di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira. Inoltre, per un'ulteriore umiliazione della vittima, è possibile che il persecutore invii o pubblichi, su diversi siti, immagini, fotografie o video relativi alla vittima.

IMPERSONATION - Furto d'identità. Avviene quando qualcuno si spaccia per un'altra persona (ad esempio creando un falso profilo su Facebook o una falsa e-mail) con lo scopo di spedire messaggi indegni e volti a screditare l'interlocutore.

HARASSMENT – Molestie attuate con parole, comportamenti o azioni, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare un forte sconforto psichico ed emotivo. Le molestie vengono considerate come una forma di cyberbullismo quando sono attuate attraverso l'invio di messaggi ripetuti ed offensivi nei confronti della vittima. Nella maggioranza dei casi le molestie personali avvengono tramite canali di comunicazione di massa come e-mail, messaggi, forum, chat e gruppi di discussione.

CYBERSTALKING - Versione online del reato di stalking, che mira a molestare e perseguitare l'altro attraverso l'utilizzo di mezzi digitali di comunicazione come e-mail o social network. La differenza tra lo stalker e il cyberstalker è che quest'ultimo approfitta dell'anonimato offerto dal web.

HAPPY SLAPPING - Letteralmente "schiaffo allegro", è la diffusione virtuale di materiale video in cui la vittima viene colpita da uno o più aggressori e videoripresa. Ciò che viene pubblicato su Internet può assumere un carattere di diffusione virale, alimentando così la condivisione in rete.

SEXTING – Invio di foto di sé stessi in atteggiamenti sessualmente espliciti tramite social network o applicazioni di messaggistica online costituisce una pratica particolarmente pericolosa che spesso porta al cyberbullismo quando questi materiali vengono diffusi online su larga scala.

OUTING e TRICKERY – Pubblicazione e condivisione di informazioni private o imbarazzanti su una persona che sono state estorte con l'inganno (creando preventivamente un clima di fiducia) allo scopo premeditato di condividerle nel cyberspazio a insaputa di questa.

DOXING - Diffusione pubblica di informazioni personali e private o altri dati sensibili della vittima tramite la rete, ponendo in essere un atto lesivo della privacy.

Art. 3 CLASSIFICAZIONE BULLISMO

Il bullismo può essere agito in modo diretto o indiretto.

Il **BULLISMO DIRETTO** è caratterizzato dall'interazione faccia a faccia con la vittima. Esso può essere:

VERBALE – La vittima è attaccata con insulti, offese, scherno, nomignoli o frasi cattive di qualsiasi tipo;

FISICO – La vittima è colpita con calci, pugni, spinte o qualsiasi altro atto fisico violento;

RAZZISTA – La vittima è attaccata a motivo del colore della pelle, dell'etnia, della lingua o dell'accento, del credo;

SESSUALE – La vittima è umiliata e ferita con offese ed aggressioni di natura sessuale;

OMOFOBICO – La vittima è attaccata fisicamente che verbalmente a motivo del reale o presunto orientamento sessuale.

Il BULLISMO INDIRETTO tende a danneggiare la vittima nelle sue relazioni con le altre persone ed è quindi più subdolo. Esso assume diverse forme:

BULLISMO RELAZIONALE – quando si incoraggiano gli altri a interrompere le amicizie con la vittima o a trattarla in modo ostile;

ESCLUSIONE SOCIALE – quando si esclude intenzionalmente una persona dalle attività di gruppo o dai circoli sociali favorendo solitudine e senso di inadeguatezza;

GOSSIP – quando si diffondono voci false o distorte su qualcuno per danneggiarne la reputazione e le relazioni sociali;

CYBERBULLISMO – quando si utilizzano i social media e altre piattaforme online per diffondere contenuti offensivi o per isolare la vittima.

Art. 4 DISPOSIZIONI GENERALI

Il Dirigente Scolastico individua all'interno del Collegio dei Docenti un Referente del bullismo e cyberbullismo e un Team antibullismo da esso coordinato.

Inoltre promuove: il coinvolgimento di tutte le componenti della comunità scolastica nella prevenzione e nel contrasto al fenomeno del bullismo, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola; l'inserimento nel PTOF di corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata; sistematiche azioni di sensibilizzazione verso i fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, che coinvolgano alunni, docenti, genitori ed esperti; la discussione del problema all'interno della scuola attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti per regole condivise di comportamento al fine di contrastare e prevenire fenomeni del bullismo e cyberbullismo; azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, affinché acquisiscano le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. Art. 5

ART. 5 ISTITUZIONE DELLA «GIORNATA DEL RISPETTO»

Mediante la Legge n. 70 del 17 maggio 2024 è istituita la «Giornata del rispetto», quale momento specifico di approfondimento delle tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione sui temi della non violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.

La Giornata ricorre il 20 gennaio, data di nascita di Willy Monteiro Duarte, il giovane italiano di origini capoverdiane ucciso durante un pestaggio a Colleferro (Roma), nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. Nella settimana che precede la Giornata, l'Istituzione scolastica riserva adeguati spazi per lo svolgimento di attività didattiche volte a sensibilizzare gli alunni sul significato della ricorrenza stessa e delle attività previste dalla presente legge.

Art. 6 FIGURE DI RIFERIMENTO

Presso il liceo classico Berchet sono istituite le seguenti figure di riferimento:

Referente per il Bullismo e il Cyberbullismo

Team Antibullismo

Tavolo permanente di monitoraggio (si rimanda all'art.9)

Art. 7 REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

Il Referente per il bullismo e il cyberbullismo viene nominato dal Dirigente scolastico e promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale.

Il Referente inoltre:

- coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo;
- coordina (d'intesa con il DS e con il Team) le attività di informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale in accordo con l'Osservatorio sul fenomeno del Bullismo dell'USR Lombardia e con i servizi territoriali e con l'eventuale affiancamento di genitori, al fine di fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti;
- relaziona periodicamente il DS attraverso un rapporto trimestrale dei casi lievi risolti;
- cura la comunicazione interna ed esterna diffondendo iniziative (bandi, attività concordate con esterni, coordinamento di gruppi di progettazione);
- cura, d'intesa con il DS, la comunicazione esterna con istituzioni, famiglie e operatori esterni per realizzare progetti di prevenzione;
- raccoglie e diffonde documentazione e buone pratiche;
- promuove il benessere a scuola e la valorizzazione di metodologie innovative;
- progetta percorsi formativi rispondenti ai bisogni degli studenti (uso consapevole dei social network, rischi presenti nella rete);
- sensibilizza i genitori e li coinvolge in attività formative;
- pianifica, col supporto del Team, attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- supporta il D.S. nella cura dei rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la Giornata mondiale per la Sicurezza in Rete, il "Safer Internet Day" (secondo martedì di febbraio) e per la "Giornata del rispetto" (20 gennaio).

Art. 8 TEAM ANTIBULLISMO

Il Team è composto da docenti e dallo psicologo scolastico, se presente all'interno dell'istituzione scolastica, e viene nominato dal Dirigente scolastico. Il Team ha il compito di (nota MI 482 del 18/2/2021):

- coadiuvare il Dirigente scolastico, coordinatore del Team, nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo e cyberbullismo;
- intervenire nelle situazioni acute di bullismo e cyberbullismo;

- promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, alunni e tutto il personale;
- rivolgersi a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale e forze dell'ordine, per realizzare attività di prevenzione;
- favorire un clima collaborativo all'interno delle classi e nelle relazioni con le famiglie;
- proporre progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

In attuazione del PTOF il team opererà, in presenza o a distanza, per:

- pianificare iniziative destinate alla prevenzione e al contrasto al fenomeno, rivolte a tutti gli studenti dell'istituto e alle loro famiglie;
- promuovere, in occasione della "Giornata nazionale contro il bullismo e cyberbullismo" (secondo martedì di febbraio) di una riflessione in tutte le classi del biennio ed eventualmente anche nelle classi terze;
- partecipare a eventi/concorsi locali e nazionali;
- coinvolgere, in collaborazione con il Referente del Bullismo e i Referenti di Ed. Civica d'Istituto, enti esterni, Forze dell'Ordine (Polizia di Stato, Polizia Postale, Guardia di Finanza, Associazione dei Carabinieri) in attività formative rivolte agli alunni e all'intera comunità
- monitorare i processi e rilevare gli esiti finali
- curare un'apposita sezione sul sito istituzionale.

Il Team si riunirà almeno due volte all'anno per la pianificazione delle attività.

art. 8 bis I GIOVANI AMBASCIATORI DEL MOIGE

Il referente per il bullismo e il cyberbullismo viene coadiuvato nelle azioni di prevenzione e di monitoraggio all'interno delle classi prime, oltre che dal Team di docenti, anche dai Giovani Ambasciatori del MOIGE, ovvero studenti delle classi quarte e quinte che vengono individuati e che aderiscono successivamente in modo libero e volontario alla formazione sul bullismo e cyberbullismo fornita dal Moige con un corso a distanza, certificato.

La loro funzione è quella di essere tutor degli studenti delle classi prime e di costituire un ponte tra questi e gli adulti al fine di sviluppare la giusta confidenza per segnalare eventuali atti di bullismo.

Art. 9 TAVOLO PERMANENTE DI MONITORAGGIO

E' istituito il tavolo permanente di monitoraggio di cui fanno parte il DS (di diritto) o suo delegato, rappresentanti degli studenti (Consiglio d'Istituto), rappresentanti degli insegnanti (Consiglio d'Istituto), rappresentati delle famiglie (Consiglio d'Istituto), esperti di settore come lo psicologo della scuola se presente.

Il monitoraggio prevede l'impegno dei suddetti membri a collaborare per consentire l'emersione di episodi riconducibili a bullismo e cyberbullismo, e di altre forme di disagio e/o dipendenza, dei quali i genitori o gli operatori scolastici dovessero avere notizia.

I membri del tavolo permanente di monitoraggio vengono nominati dal C.d.I, all'inizio di ciascun anno scolastico.

Art.10 DIRIGENTE SCOLASTICO

Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di atti di bullismo e cyberbullismo, realizzati anche in forma non telematica, che coinvolgono studenti iscritti all'istituto scolastico che dirige, applica le procedure previste dalle linee di orientamento ministeriale. Inoltre informa tempestivamente i genitori dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative di carattere educativo nei riguardi dei minori stessi, anche con l'eventuale coinvolgimento del gruppo costituente la classe, con percorsi di mediazione scolastica.

Nei casi più gravi, ovvero se si tratti di condotte reiterate e comunque quando le iniziative di carattere educativo adottate dall'Istituzione scolastica non abbiano prodotto esito positivo, il dirigente scolastico riferisce alle autorità competenti anche per l'attivazione delle misure rieducative.

Art. 11 DOCENTI

Ai fini del presente regolamento i docenti intraprendono azioni adeguate, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, che nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; i docenti, inoltre, valorizzano nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

Art. 12 PERSONALE SCOLASTICO

I collaboratori scolastici e il personale scolastico, nell'ambito dei rispettivi ordinari compiti di sorveglianza e vigilanza degli alunni e dei locali della scuola, avranno cura di vigilare e segnalare anche i comportamenti in violazione del presente regolamento. Tutto il personale scolastico è considerato parte attiva nella prevenzione di contesto di eventi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 13 COLLABORAZIONE CON LE FAMIGLIE

Al fine di favorire una maggiore consapevolezza del fenomeno le famiglie sono invitate a partecipare attivamente alle azioni di informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

Le famiglie inoltre:

- sono attente a comportamenti anomali dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste dal regolamento d'istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo.

Art. 14 DOVERI DEGLI STUDENTI/CODICE DI COMPORTAMENTO DELLO STUDENTE

Gli studenti sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche che favoriscano un miglioramento del clima relazionale.

Essi inoltre:

- mettono in atto azioni di formazione tra pari (peer-to-peer);
- acquisiscono le regole basilari del rispetto ponendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti di comunicazione digitali e non
- evitano l'uso di cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica durante le lezioni o le attività didattiche in genere se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- rispettano il divieto di acquisire immagini, filmati o registrazioni vocali – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
- sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

PROTOCOLLO INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Art. 15 PRIMA SEGNALAZIONE

Qualora emergano o vengano segnalate, attraverso le varie opzioni messe a disposizione della scuola, situazioni valutate rilevanti ai fini del presente regolamento, il docente, o chiunque ne abbia notizia, ne dà notizia al Dirigente Scolastico, al Referente del bullismo e cyberbullismo, ai membri del Team antibullismo, ai docenti ed eventuali altri educatori della classe o coinvolti a qualunque titolo nell'episodio segnalato.

Il docente che ha raccolto la prima segnalazione, unitamente ai colleghi:

- raccoglie informazioni sull'accaduto; intervista e indice colloqui con gli attori principali, i singoli componenti della classe e il gruppo
- raccoglie le diverse versioni e ricostruisce i fatti ed i punti di vista;
- raccoglie prove e documenti sull'accaduto (quando, dove, come);

In questa fase è importante che l'adulto si ponga come mediatore neutro e si astenga dal formulare giudizi. E' piuttosto necessario creare un clima di empatia, solidarietà e disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni.

Se i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, ovvero non si ritiene di intervenire in modo specifico, prosegue il compito educativo.

Art. 16 VALUTAZIONE APPROFONDITA

Se dalla valutazione della prima segnalazione di cui al punto precedente emergono circostanze che richiedono un approfondimento, entro una tempistica celere (pochi giorni) viene avviata un'istruttoria per la valutazione approfondita del caso.

Il Team specializzato, insieme ai docenti che hanno accolto la prima segnalazione e con il contributo della vittima, dei compagni e di testimoni, raccoglie informazioni ulteriori, utili al fine di prendere una decisione.

Saranno attivati ulteriori colloqui con tutti gli attori coinvolti, secondo le modalità più adeguate alla circostanza, al fine di raccogliere tutti gli elementi utili alla valutazione, quali la gravità della sintomatologia della vittima, la gravità della sintomatologia del bullo, le caratteristiche del quadro contestuale del gruppo-classe e della famiglia.

Al termine della valutazione approfondita le circostanze emerse potranno essere ricondotte a una delle seguenti categorie di rischio:

codice verde – rischio di bullismo che richiede monitoraggio e interventi preventivi nella classe;

codice giallo - bullismo sistematico che richiede interventi mirati e strutturati a scuola;

codice rosso - emergenza bullismo che richiede interventi con il supporto della rete.

Art. 17 GESTIONE DEL CASO

A seguito della valutazione del livello di rischio verrà attuata la scelta del tipo di intervento da mettere in atto.

1) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO DI RISCHIO DI BULLISMO- CODICE VERDE” verranno attivati i seguenti interventi educativi con la classe:

- sensibilizzazione, del gruppo classe e non solo;
- percorsi curricolari mirati alla sensibilizzazione (narrativa, film, video, letture);
- promozione della competenza emotiva e dell'empatia;
- costruzione di regole antibullismo condivise.

2) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO SISTEMATICO DI BULLISMO- CODICE GIALLO” si interverrà con la classe, con il bullo e/o la vittima, senza trascurare la gestione delle relazioni e il coinvolgimento delle famiglie.

Per gli interventi educativi con la classe si rimanda al punto precedente;

Gli interventi individualizzati con il bullo verranno attivati attraverso l'aiuto alla comprensione delle conseguenze del proprio comportamento e dell'importanza di relazionarsi positivamente con gli altri. Si mirerà dunque al potenziamento delle modalità positive per affermarsi all'interno del gruppo sia attraverso un lavoro specifico sulle capacità empatiche, sulla regolazione delle emozioni e sul miglioramento delle social skill e delle competenze comunicative sia attraverso colloqui di responsabilizzazione e colloqui riparativi che promuovano una maggiore consapevolezza. Può essere utilizzato un ascolto attivo di tipo non giudicante al fine di stabilire e mantenere la relazione. In aggiunta a questi interventi, l'approccio disciplinare, un sistema di regole condiviso e di specifiche sanzioni per chi lo viola, prevede la definizione e la chiara comunicazione di quali comportamenti siano accettabili e quali non lo siano e delle conseguenze di questi ultimi.

Gli interventi sulla vittima verranno attivati attraverso l'aiuto alla rielaborazione dell'esperienza, finalizzato ad affrontare il gruppo dei pari, e il potenziamento delle abilità sociali, finalizzato a sviluppare strategie efficaci per affrontare il problema e sviluppare le proprie potenzialità.

La gestione delle relazioni consiste in interventi di mediazione atti a pervenire con successo alla risoluzione costruttiva del problema, esplorando le cause del conflitto e promuovendo una soluzione condivisa da entrambe le parti. Prevede colloqui individuali e un successivo incontro condiviso, finalizzato a trovare una soluzione di soddisfazione reciproca.

Il coinvolgimento delle famiglie è particolarmente importante, perché è solo attraverso una collaborazione attiva che si può giungere alla soluzione del caso. Attraverso il confronto si può, da un lato, responsabilizzare la famiglia rispetto al problema e, dall'altro, valorizzare quelle risorse “interne” al nucleo familiare necessarie ad affrontarlo.

3) In caso di situazioni classificate come “LIVELLO DI EMERGENZA DI BULLISMO -CODICE ROSSO” – verranno attivati tutti gli interventi previsti per i livelli inferiori di rischio e in aggiunta si ricorrerà al supporto intensivo a lungo termine e di rete.

Il supporto intensivo a lungo termine e di rete è un supporto esterno alla scuola, utile nei casi in cui gli atti di bullismo e cyberbullismo subiti e agiti siano molto gravi, la sofferenza della vittima sia elevata o la compromissione nel funzionamento sociale, il livello dei comportamenti aggressivi e a rischio dei bulli siano considerevoli.

Il Dirigente Scolastico e il Team, in collaborazione con la famiglia, possono richiedere il supporto, a seconda del caso, ai Servizi Sanitari Territoriali, ai Servizi sociali, agli Ospedali, al Pronto soccorso, alla Polizia Postale, ai Carabinieri o ad altri enti e associazioni presenti sul territorio.

Il Consiglio di classe sarà debitamente informato delle circostanze e parteciperà attivamente alle fasi di cui agli articoli precedenti, deliberando gli interventi formativi che ritiene idonei e l'adozione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità (vedi tabella allegata)

Art. 18

SERVIZIO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO AGLI STUDENTI

(Sportello di ascolto).

SANZIONI DISCIPLINARI

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE:
<p>Rispetto degli altri</p> <p>Dignità della persona:</p> <p>Comportamenti individuali che non danneggino la morale altrui, che garantiscano l'armonioso svolgimento delle lezioni, che favoriscano le relazioni sociali</p>	<p>Fattispecie:</p> <p>Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli.</p> <p>Aggravante</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo ●Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg ●Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg ●Se reato: procedura perseguibile d'ufficio

		La sanzione potrebbe scattare al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti.
--	--	--

<p>Integrità fisica e morale.</p>	<p>Fattispecie:</p> <p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui;</p> <p>utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui;</p> <p>propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>Aggravante</p> <p>Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <ul style="list-style-type: none"> ●Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo ●Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 5 gg ●Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg ●Se reato: procedura perseguibile d'ufficio
--	---	---

BENE TUTELATO	ESEMPI DI INFRAZIONE	SANZIONE:
----------------------	-----------------------------	------------------

<p>Rispetto delle norme di sicurezza e delle norme che tutelano la salute</p>	<p>Fattispecie:</p> <p>Danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne....).</p> <p>Aggravanti</p> <p>Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea.</p> <p>I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. E'importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.).</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se infrazione ritenuta lieve: intervento educativo ● Se infrazione ritenuta grave: sospensione <p>da 1 a 5 gg</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 5 a 15 gg ● Se reato: procedura perseguibile d'ufficio
--	--	--

Approvato dal Collegio dei Docenti del 12 maggio 2026
Approvato dal Consiglio di Istituto del 20 maggio 2026